

Relazione illustrativa

“Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro e per la sostituzione di personale collocato in quiescenza.”

Con la presente proposta di legge si intende procedere al rafforzamento dei Centri per l'impiego, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disponendo l'assunzione presso l'Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI, a decorrere dall'anno 2019, di personale a tempo indeterminato e determinato da adibire alle attività amministrative ed ai servizi di orientamento al lavoro, con le risorse individuate nella citata legge di bilancio e nelle Convenzioni allo scopo sottoscritte in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ai fini del suddetto reclutamento si dispone poi che l'Agenzia, la Regione Toscana, gli enti dipendenti e gli enti ed aziende del Servizio Sanitario Regionale possano disporre lo scorrimento delle graduatorie approvate dal 01 gennaio 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della legge 145/2018.

Si illustrano di seguito puntualmente le modifiche riferite ai singoli articoli:

L'art. 1 della PDL disciplina il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato da parte di ARTI. In particolare:

- il comma 1 disciplina il reclutamento, in aggiunta alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente, di personale a tempo indeterminato, da adibire alle funzioni di supporto amministrativo alle politiche attive del lavoro presso i Centri per l'impiego. Tali assunzioni, per il triennio 2019-2021, avverranno in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, con incremento della relativa dotazione organica e con le risorse che, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verranno allo scopo ripartite tra le regioni;
- il comma 2 disciplina l'assunzione di personale a tempo determinato, a decorrere dall'anno 2019, da adibire alle funzioni di orientamento ai processi di inserimento lavorativo, con le risorse assegnate dal Piano Operativo Nazionale "Inclusione" 2014/2020 e dal Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione" 2014/2020;
- il comma 3 stabilisce, in deroga a quanto previsto dal comma 361 della citata legge 145/2018, lo scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 01 gennaio 2019 per le assunzioni indicate ai precedenti commi.

L'art. 2 dispone anche per la Regione Toscana e gli enti dipendenti e gli enti e aziende del SSR la possibilità di disporre, per il reclutamento del personale necessario alla copertura delle proprie esigenze dotazionali, anche in conseguenza delle cessazioni di personale intervenute per effetto della c.d. "quota 100" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", lo scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 01 gennaio 2019, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 361, della citata legge 145/2018;

L'art. 3 dispone in merito alle modalità di finanziamento del piano di reclutamento del personale da parte dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI, come indicato all'articolo 1, commi 1 e 2 della presente proposta di legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

L'art. 4 dispone poi, per le ragioni di urgenza connesse alla immediata attuazione del piano di rafforzamento di cui alla presente proposta di legge, l'immediata entrata in vigore della legge, nel giorno della pubblicazione sul BURT.